

ÜBERSETZUNG

des Urteils des Verwaltungsgerichts, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, Nr. 256/2012

TRADUZIONE

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di X, n. 256/2012

N. 256/2012 REG.PROV.COLL.

N. 279/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione autonoma di X

composto dai magistrati:

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS	- Presidente
Hugo DEMATTIO	- Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO	- Consigliere
Margit FALK EBNER	- Consigliera, Relatrice

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2010, proposto da:

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

PER LE DONNE (c.f. 00390090215), in persona della Presidente *pro tempore* x, e **CONSIGLIERA DI PARITÀ** (c.f. 00390090215), in persona

della Consigliera di parità *pro tempore* dott.ssa x, entrambe rappresentate e

difese dagli avv.ti x, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia autonoma di X in X, Via Crispi 3, giuste deleghe a margine del ricorso;

- ricorrenti -

c o n t r o

Comune di x), in persona del Sindaco *pro tempore*, giusta delibera di autorizzazione n. 857 del 7.12.2010, rappresentato e difeso dalle avv.te x, giusta delega in calce al ricorso notificato;

- resistente -

c o n t r o

AZIENDA X., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- non costituita -

c o n t r o

x

- non costituito -

Comune di x), in persona del Sindaco *pro tempore*;

- non costituito -

e c o n t r o

x, (x

- non costituito -

per l'annullamento

- 1) del decreto del Sindaco del Comune di x dd. 30.09.2010, n. 29/S/2010, limitatamente alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di AgendaS.p.A.;
- 2) della comunicazione di nomina del Sindaco del Comune di X nella prima seduta successiva del Consiglio comunale (non conosciuta);

- 3) della deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'AgendaS.p.A., con la quale é stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società (non conosciuta);
- 4) dello Statuto del Comune di X (Allegato „A“ della deliberazione consigliere del 11.06.2009, n. 35), limitatamente all'art. 13, commi 3 e 4 (intitolati erroneamente nello Statuto con „2“ e „3“);
- 5) nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visto il ricorso, notificato il 30.11.2010, e depositato con i relativi allegati in data 2.12.2010;

Vista la comparsa di costituzione del Comune di X dd. 10.12.2010;

Visto il verbale della Camera di Consiglio del 14.12.2010, dal quale risulta che la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata rinviata al merito;

Vista l'ordinanza collegiale n. 15/2012, con la quale è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di X e del Consigliere di amministrazione di AgendaS.p.A. x;

Viste le notifiche per l'integrazione del contraddittorio;

Vista l'ordinanza collegiale n. 100/2012 con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione;

Viste le memorie difensive delle parti;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13.6.2012 la Consigliera Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori avv. X per i ricorrenti e avv. X per il Comune di X;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oggetto dell'impugnativa sono i provvedimenti elencati in premessa, concernenti la nomina del Consiglio di amministrazione di Agenda., venuto a scadere il 31.12.2010 con l'approvazione del bilancio d'esercizio.

In forza dell'art. 18 dello Statuto dell'Agenda., il Consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti, Presidente incluso.

I soci dell'Agenda., e cioè i Comuni di X e di X, che partecipano alla società rispettivamente per il 50%, si sono accordati nel senso che il Comune di X provvede alla nomina di 3 rappresentanti e il Comune di X di 2 rappresentanti.

Quindi, con deliberazione del 23.09.2010 il Consiglio comunale di X ha designato x a rappresentanti del Comune di X nel Consiglio di amministrazione di Agenda.

Nel Comune di X la nomina dei rappresentanti comunali nel Consiglio di amministrazione di Agenda é stata posta il 28.07.2010 all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Tuttavia, essendo la seduta rimasta infruttuosa e non avendo il Consiglio comunale provveduto, nel termine prescritto di 60 giorni, a deliberare la nomina dei due rappresentanti, con decreto n. 29/S/2010 del 30.9.2010 il Sindaco di X provvedeva a designare x ed il Dott. x a rappresentanti del Comune x nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda x. Di queste designazioni veniva data lettura nella seduta del Consiglio comunale del 30.09.2010 (vedi protocollo della seduta del Consiglio comunale dd. 30.9.2010).

In occasione dell'Assemblea dei soci di Azienda x., avuta luogo sempre il 30.9.2010, le persone designate dai Comuni di X e di X venivano nominati a

Consiglieri di amministrazione.

Con il presente ricorso i ricorrenti, essendo dell'avviso che nel Consiglio di amministrazione di Agenda. deve essere garantita la pari opportunità, impugnano i relativi provvedimenti di nomina. Inoltre, impugnano lo Statuto del Comune di X (allegato A - deliberazione consiliare del 11.6.2009, n. 35), limitatamente all'art. 13, commi 3 e 4.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

"1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) nonché degli artt. 6, 12 e 13 dello Statuto comunale di X; contraddittorietà".

"2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma Ibis, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, eccesso di potere e contraddittorietà".

Il Comune di X si è costituito con comparsa di costituzione dd. 10.12.2010, chiedendo il rigetto del ricorso stante la sua inammissibilità ed infondatezza. Nella Camera di Consiglio del 1.12.2010 la trattazione della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è stata rinviata al merito.

Alla pubblica udienza del 11.1.2012, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con ordinanza n. 15/2012 questo Tribunale ordinava ai ricorrenti di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di X e del Consigliere di amministrazione di Agenda., x.

I ricorrenti ottemperavano a quest'ordine di integrazione del contraddittorio.

Alla pubblica udienza del 113.6.2012 il ricorso è stato nuovamente trattenu-

to in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di X.

1.1. La prima eccezione di inammissibilità riguarda la giurisdizione.

Ad avviso del Comune di X la presente vertenza non rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice amministrativo, bensì in quella del Giudice ordinario.

Nel caso di specie si tratterebbe della costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Agenda. e, quindi, di una società per azioni, sottoposta, in quanto tale, esclusivamente al diritto societario. Pertanto, i provvedimenti impugnati non sarebbero dei provvedimenti amministrativi, bensì delle nomine di mera natura di diritto privato. A proposito il Comune di X contesta la tesi dei ricorrenti secondo cui Agenda. sarebbe una società *in house*.

L'eccezione non è fondata.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, Agenda. è una società a prevalente capitale pubblico. Come già detto, al momento l'intero pacchetto azionario è nelle mani dei Comuni di X e di X, i quali partecipano alla società rispettivamente al 50%, con tutti i diritti e doveri collegati.

Indipendentemente dall'inquadramento di Agenda. (vedasi sentenza n. 17635 del 20.11.2003 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e sentenza n. 210/2010 di questo Tribunale), nel caso di specie l'attenzione va posta sul fatto che parte dei provvedimenti impugnati sono senza ombra di dubbio provvedimenti della Pubblica Amministrazione, e cioè una deliberazione del Consiglio comunale di X e un decreto del Sindaco del Comune di X, in forza dei quali è stata effettuata la nomina dei Con-

siglieri di amministrazione.

Un tanto risulta evidente dallo Statuto di Agenda., ove all'art. 18 prevede che la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, sono nominati dai Comuni di X e X, nel rispetto del previsto voto di lista e che tale nomina può riguardare anche Amministratori e Consiglieri comunali del Comune di X e di X. L'art. 18 prevede, inoltre, che un membro del Consiglio di amministrazione tra quelli di nomina dei Comuni di X e di X è designato dalle minoranze politiche dei Comuni di X o di X e che del Consiglio di amministrazione possono far parte anche amministratori dei Comuni proprietari di azioni, sia soci maggioritari che soci minoritari, ove previsto dagli statuti dei comuni. Infine, è previsto che ai Consiglieri di amministrazione che sono anche Consiglieri dei Comuni proprietari di azioni non spettano indennità.

Inoltre, l'art. 30 dello Statuto dispone che, per tutto quanto non regolato dallo Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia incluse quelle sulle pari opportunità uomo-donna.

L'art. 31 prevede, inoltre, una clausola proporzionale a tutela dei gruppi linguistici.

Queste norme dimostrano chiaramente che i Comuni di X e X, provvedendo alla nomina dei Consiglieri di amministrazione di Agenda. non hanno agito come soggetti di natura meramente privatistica bensì nella loro qualità di pubbliche amministrazioni e che dette nomine sono di natura politica, che vanno effettuate secondo criteri politici e, inoltre, con l'osservanza della pari opportunità tra uomo e donna e della proporzionale etnica.

La giurisdizione per simili atti amministrativi c.d. politici non spetta al Giu-

dice ordinario, bensì al Giudice amministrativo.

Per quanto riguarda, invece, la deliberazione di Agenda. del 23.9.2010, n. 70, con la quale ha avuto luogo la nomina formale dei componenti del Consiglio di amministrazione di Agenda., si tratta di un atto consequenziale, con il quale sono stati tradotti decisioni amministrative-politiche dei Comuni di X e di X.

In merito a tale deliberazione non è data la giurisdizione di questo Giudice, come sarà precisato al successivo punto 2.2.

1.2. La seconda eccezione di inammissibilità riguarda il difetto di legittimazione attiva della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne.

Il Comune di X eccepisce che la stessa difetta di legittimazione attiva.

L'eccezione è fondata.

Ai sensi dell'art. 19 l.p. n. 5/2010 la Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne è stata istituita quale organo consultivo della Giunta provinciale ed alla stessa competono i compiti e le funzioni di cui agli artt. 20 e 21, ove non è prevista la legittimazione a ricorrere ed a stare in giudizio.

Pertanto, il ricorso della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne è inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere.

1.3. D'ufficio viene esaminata la questione della legittimazione attiva della Consigliera di parità.

Ai sensi dell'art. 24 l.p. 5/2010 la Consigliera di parità è nominata dalla Giunta provinciale ed ai sensi dell'art. 27 alla stessa competono le seguenti funzioni: *“1.La consigliera di parità ha il compito di contrastare le discri-*

minazioni sul posto di lavoro basate sul genere di appartenenza e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i generi nell'ambito del lavoro.

2. La consigliera di parità esercita inoltre le funzioni previste dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche. Salvo disposizioni diverse nella presente legge, valgono le disposizioni del succitato decreto legislativo.

3. La consigliera di parità valuta i piani per la parità elaborati dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e può proporre modifiche ai piani stessi.

4. La consigliera di parità è componente della commissione provinciale per l'impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità. Inoltre persegue l'obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza previsti dai programmi dei fondi strutturali dell'Unione europea.”

Il rinvio contenuto al secondo comma al decreto legislativo n. 198 del 11 aprile 2006 riguardo al riconoscimento di ulteriori funzioni attribuite alla Consigliera di parità si riferisce in particolare agli artt. 36 e 37 del predetto decreto che disciplinano la legittimazione processuale della Consigliera di parità.

Pur riguardando la legittimazione processuale di cui agli artt. 36 e 37 principalmente la legittimazione ad agire delle Consigliere o dei Consigliere di parità regionali e della Consigliera di parità della Provincia autonoma di X innanzi al Giudice del lavoro ed al Tribunale Amministrativo Regionale principalmente la tutela della parità tra uomo e donna nelle controversie di lavoro – sia di natura privata che pubblica - , questo Tribunale condivide la giurisprudenza secondo cui le Consigliere o i Consigliere di parità sono le-

gittimati ad impugnare innanzi al Giudice amministrativo tutti gli altri provvedimenti, accordi o comportamenti di natura collettiva che violino il diritto alla parità di trattamento in relazione alla progressione professionale in tutti gli ambiti, sia nei rapporti privati sia in quelli pubblici e, in particolare, anche in quelli politici (p.es. non osservanza delle c.d. quote rosa).

A proposito si rinvia all'ordinanza n. 474/2008 del TAR Puglia (Bari, 3^a Sezione) in merito all'impugnativa di decreti del Sindaco del Comune di Molfetta, con il quale lo stesso ha nominato soltanto uomini nella Giunta comunale e nella quale viene osservato quanto segue: *"- che, in relazione alla natura dei provvedimenti impugnati e delle censure articolate avverso i medesimi, non appare seriamente revocabile in dubbio la legittimazione attiva della Consigliera di Pari Opportunità della Regione Puglia, ..."*.

In un'ulteriore ordinanza n. 792/2009 lo stesso TAR Puglia (Lecce, 1^a Sezione) in un ricorso contro il Comune di Maruggio ha precisato quanto segue: *"- che, per quello che riguarda la legittimazione, la presenza tra i ricorrenti della Consigliera di Parità Regionale effettiva e della Consigliera di Parità Regionale supplente appare ampiamente sufficiente a legittimare la proposizione del gravame, ai sensi della previsione dell'art. 37, 2° comma del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (che prevede la possibilità, per i Consiglieri regionali di parità, di proporre impugnative al T.A.R. nei confronti dei provvedimenti che vengano ad integrare discriminazioni di carattere collettivo);"*.

Infine, con sentenza n. 864/2011 il TAR Sardegna (Cagliari, 2^a Sezione) ha riconosciuto ad un'associazione privata, costituita a tutela della pari opportunità tra donne e uomini, la legittimazione processuale in caso di violazione

delle quote per l'accesso alle cariche politiche: *“Il decreto presidenziale di nomina degli assessori regionali non è atto politico, come tale insindacabile in sede giurisdizionale, ma amministrativo; l'associazione privata, costituita a tutela della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso a cariche pubbliche, è legittimata ad impugnare la delibera presidenziale con la quale l'incarico di assessore è stato conferito solo a soggetti sesso maschile”*.

Pertanto, questo Collegio è dell'avviso che è data la legittimazione attiva della Consigliera di parità e, pertanto, il ricorso proposto, volto ad ottenere l'annullamento di provvedimenti discriminatori, è ammissibile.

Ciò perché, in un caso come questo (nomina politica di un Consiglio di amministrazione da parte del Comune in violazione delle pari opportunità tra uomo e donna), l'impugnazione va proposta nelle forme tipiche dell'impugnativa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e non è limitata alle domande di cui all'art. 37 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo n. 198/2006).

2. Ciò premesso, il ricorso va esaminato nel merito.

2.1. L'impugnativa del decreto del Sindaco del Comune di X dd. 30.9.2010, N. 29/S/2010, è fondata.

2.2. L'impugnativa della deliberazione dell'Assemblea dei soci di Agenda., con la quale è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società, è inammissibile.

2.3. L'impugnativa dello Statuto del Comune di X (allegato A – delibera consigliere del 11.06.2009, n. 35), limitatamente all'art. 13, commi 3 e 4, è infondata.

ad 2.1. Con il primo motivo viene fatta valere la violazione e/o falsa appli-

cazione dell'art. 51 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) nonché degli artt. 6, 12 e 13 dello Statuto comunale di X nonché contraddittorietà.

Con il secondo motivo viene fatta valere la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nonché eccesso di potere e contraddittorietà.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, dato la connessione giuridica-logica.

L'art. 51 della Costituzione così dispone: *„Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”*

Non si tratta di una norma meramente programmatica, bensì di un diritto fondamentale, che trova il suo fondamento nel principio di parità di cui all'art. 3 della Costituzione, che, pertanto, trova diretta ed immediata applicazione.

Le misure specifiche per la promozione della parità di trattamento tra donne e uomini a livello nazionale ha trovato, tra gli altri, ripercussione anche nel c.d. Codice della parità di trattamento (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), ove all'art. 1, comma 4, viene disposto espressamente che l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

L'art. 4, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, prescrive

a sua volta che lo statuto deve stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

In osservanza di questo obbligo la parità di trattamento tra donne e uomini é ancorata anche nello Statuto del Comune di X.

All'art. 6, lettera g), dello Statuto del Comune di X é prevista la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici, sociali e culturali mediante l'elaborazione di concreti piani di azione e di eliminazione di tutte le forme di discriminazione, diretta ed indiretta.

L'art. 12 dello Statuto del Comune di X prescrive a sua volta che deve essere garantita in ogni caso la presenza di ambo i sessi.

Inoltre, nell'art. 13 dello Statuto comunale il Comune di X si obbliga a promuovere la presenza dei due sessi nella composizione della Giunta, delle Commissioni consiliari e delle rappresentanze del comune negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti o partecipati.

Ai sensi del comma 2 di detto art. 13 nelle nomine e designazioni dei/delle propri/e rappresentanti nei propri enti, i rappresentanti appartenenti al genere maschile o femminile non possono comunque superare i due terzi del totale o della componente di nomina comunale (*„Nelle nomine e designazioni dei/delle propri/e rappresentanti negli enti, nelle società, nelle aziende, nei consorzi e in ogni altro organismo strumentale o funzionale dipendente dal Comune o al quale il Comune partecipa, con esclusione degli organi di partecipazione scolastica, i rappresentanti appartenenti al genere maschile o femminile non potranno superare i due terzi del totale o della componente*

di nomina comunale.“)

In violazione di tali disposizioni, che non hanno carattere facoltativo bensì vincolante, nel Consiglio di amministrazione di Agenda. sono rappresentati unicamente uomini.

A proposito il Comune di X espone tra l'altro che:

- la quota introdotta dall'art. 13, co. 2, dello Statuto comunale, con la garanzia di parità di accesso per ambo i sessi, si riferirebbe all'insieme delle/dei rappresentanti da nominare in enti, aziende e società, per cui da tale disposizioni non si potrebbe dedurre che la soglia massima si riferirebbe ad ogni singolo organo da investire mediante nomina;
- le disposizione dello Statuto rispecchierebbero il contenuto dell'art. 10, co. 4, l.p. 5/2010 (*Legge della Provincia autonoma di X sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti*) valevole a livello provinciale, ove, in particolare, per le nomine di componenti di organi di società a partecipazione provinciale viene prescritto quanto segue: „*Per le società a partecipazione provinciale, nei casi in cui la nomina di singole ovvero singoli componenti di organi o funzioni spetta alla Giunta provinciale, le nomine devono avvenire secondo un rapporto complessivamente equilibrato fra i generi*“.
- il co. 5 dell'art. 10 l.p. 5/2010, mentre disciplina la necessità dell'effettiva rappresentanza di entrambi i generi in “ogni” singolo organo disciplinato per legge e nominato dal Consiglio provinciale, esclude espressamente la necessità dell'effettiva rappresentanza di entrambi i generi per le nomine da parte della G.p. nelle “società a parte-

cipazione provinciale”. Pertanto, per le nomine in “società” a livello comunale, le quali non sono società (*in house*) dipendenti dall’amministrazione (come lo sarebbe nel caso *de quo*), varrebbe lo stesso principio, come a livello provinciale, di un riequilibrio tra entrambi i generi nell’insieme delle nomine;

- la quota massima prevista dallo Statuto comunale per la copertura di mass. 2/3 dei componenti tramite un unico sesso nell’ambito delle nomine complessivamente di rappresentanti comunali in organi, enti, aziende e organismi dipendenti dall’amministrazione sarebbe comunque stata osservata;
- le predette disposizioni non troverebbero comunque applicazione a Agenda., trattandosi di una società di mera natura privatistica;
- comunque, il Comune di X avrebbe reso possibile ad entrambi i generi di candidarsi per il Consiglio di amministrazione di Agenda., sennonché nessuna donna si sarebbe dichiarata disponibile per l’esercizio di tale incarico.

Le eccezioni non sono fondate.

Come già esposto sub 1.1., gli atti di nomina dei Consiglieri di amministrazione di Agenda. sono inequivocabilmente decisioni politiche, che sono state prese dai Comuni di X e di X come unici soci ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 e degli artt. 30 e 31 dello Statuto della società.

Come tali, dette decisioni sono soggette alle disposizioni sulle pari opportunità e sull’adeguata rappresentanza di donne e di uomini in uffici pubblici e cariche politiche, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 4, del Codice delle pari opportunità, e ciò indipendentemente dal fatto se Agenda.

possa essere inquadrata o meno come ente dipendente dalla Città di X. Determinante é che i soci sono pubbliche amministrazioni e che si attivano come tali. Come già esposto sub 1.1., non a caso l'art. 30 dello Statuto di Agenda. prevede espressamente che „*Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia incluse quelle sulle pari opportunità uomo-donna*“.

Inoltre, lo Statuto del Comune di X, agli artt. 6, 12 e 13, prevede espressamente non soltanto la promozione del riequilibrio e della pari opportunità tra uomini e donne nei rapporti economici, sociali e culturali tramite l'elaborazione di concreti piani di azioni e l'eliminazioni di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, nonché la garanzia della presenza di entrambi i generi nella Giunta comunale, nelle Commissioni consiliari e nelle rappresentanze del Comune in enti, aziende ed organismi a partecipazione comunale, ma essa stessa si è imposta una quota massima.

In forza del comma 2 del predetto art. 13 nelle nomine e designazioni dei/delle propri/e rappresentanti negli enti i rappresentanti appartenenti al genere maschile o femminile non potranno superare i due terzi del totale o della componente di nomina comunale.

Tale disposizione, contrariamente all'assunto del Comune di X, deve essere interpretata nel senso che tale quota massima si riferisce ad ogni singolo organo da costituirsi mediante nomina.

Diversamente opinando, non si riuscirebbe a comprendere la portata dei successivi commi 3 e 4 dell'art. 13, i quali prevedono che per eccezionali motivi e con atto motivato è possibile procedere a nomine e designazioni di rappresentanti di genere maschile o femminile in deroga alla soglia di cui al

precedente comma e che la rappresentanza di genere in deroga alla soglia andrà comunque riassorbita nel corso delle tre successive nomine o designazioni di/delle rappresentanti.

Qualora si dovesse partire dal presupposto che il principio dell'equilibrio generale tra entrambi i generi si dovrebbe applicare all'insieme delle nomine e non per ogni singola nomina, allora non sarebbe stato necessario, in particolare, il comma 3, il quale – come detto – consente una deroga dalla quota massima soltanto per eccezionali motivi e con adeguata motivazione.

Detta disciplina significa che, in caso di un'obiettiva impossibilità di garantire l'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, si può sì derogare dalla quota massima, ma l'amministrazione operante deve dimostrare tale circostanza, il che significa che l'obiettiva impossibilità deve risultare dal relativo atto amministrativo.

Nel caso di specie, dal decreto n. 29/S/2010 del 30.9.2010 del Sindaco non risulta che lo stesso si sia posto in qualche modo il problema della pari opportunità e dell'adeguata rappresentanza di donne e uomini.

Ciò sorprende particolarmente, ove si consideri che lo stesso Sindaco nella comunicazione del 28.7.2010 sulla convocazione della Commissione di nomina aveva espressamente segnalato la necessità che le nomine vengano fatte nello spirito di un adeguato rapporto tra i due generi ed i gruppi linguistici.

Per poter ritenere legittima una nomina che non tenga conto di una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, la stessa deve contenere una motivazione, dalla quale risultino i motivi per cui era impossibile rispettare detto obbligo; in particolare, si deve evincere che sono state effettivamente ricercate

delle persone di sesso femminile e che tale ricerca ha dato esito negativo.

Non essendo ciò avvenuto nel caso concreto, il decreto n. 29/S/2010 del 30.9.2012 viola gli artt. 6, 12 3 13 dello Statuto comunale e tutte le altre norme di legge sopra citate e, pertanto, deve essere annullato.

Ad 2.2. All'annullamento del decreto n. 29/S/2010 del 30.9.2010 consegue che anche la deliberazione dell'Assemblea dei soci di Agenda. del 30.9.2010, con la quale è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società, è stata privata del presupposto giuridico.

Tuttavia, trattandosi formalmente di una deliberazione di una società, la stessa non può essere impugnata innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per difetto di giurisdizione e, quindi, non può essere annullata dallo stesso.

La relativa impugnazione é pertanto inammissibile.

ad 2.3. Lo Statuto del Comune di X (allegato A – deliberazione consigliere del 11.06.2009, n. 35), limitatamente all'art. 13, commi 3 e 4, non contrasta con l'art. 4, comma 1-bis, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. Pertanto, si può prescindere dall'esame dell'eccezione di difetto di interesse.

Le norme contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 13, ai sensi dei quali „*per eccezionali motivi e con atto motivato*” è possibile procedere a nomine e designazioni di rappresentanti di genere maschile o femminile in deroga alla soglia di cui al comma 2, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, non significa che l'Amministrazione nell'osservanza delle pari opportunità può procedere arbitrariamente. Una simile interpretazione contrasterebbe sicuramente con tutte le predette norme (Art. 51 della Costituzione, art. 1, co. 4, del Codice delle pari opportunità, art. 4, comma 1-bis della legge regionale 4 gen-

naio 1993, n. 1) e comporterebbe l'illegittimità della disposizione.

Tuttavia, come correttamente precisato dal Comune di X, dette disposizioni, interpretate secondo Costituzione per conservare la loro legittimità, sono espressione di un principio generale dell'ordinamento, secondo il quale una disposizione non trova applicazione, qualora il fine della norma stessa non può essere raggiunto, ricorrendo circostanze motivate che rendono un tanto obiettivamente impossibile. In sostanza, anche per tali disposizioni vale il principio generale dell'ordinamento, quello della forza maggiore.

Sotto quest'aspetto le norme di cui all'art. 13 costituiscono una prescrizione che deve garantire ad entrambi i sessi, e alle stesse condizioni, l'accesso alle cariche. Tuttavia, tale norma non garantisce in ogni caso che venga raggiunta effettivamente un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, come p.es. qualora nel caso concreto nessuna donna si dichiara disponibile per la carica da ricoprire.

Per quanto sin qui esposto risulta che il ricorso è, in parte, fondato e, in parte, infondato ovvero inammissibile.

La natura del contendere giustifica tuttavia la compensazione delle spese tra le parti in causa. Il contributo unificato va posto a carico del Comune di X.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di X, definitivamente pronunciando, **dichiara inammissibile** il ricorso proposto dalla Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne;

accoglie il ricorso avverso il decreto del Sindaco del Comune di X dd. 30.9.2010, n. 29/S/2010, e lo annulla;

dichiara inammissibile il ricorso avverso la deliberazione dell'Assemblea

dei soci di Agenda., con la quale è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società, per difetto di giurisdizione;

rigetta il ricorso avverso lo Statuto del Comune di X (allegato A – deliberazione consigliere del 11.06.2009, n. 35), limitatamente all’art. 13, commi 3 e 4.

Spese compensate. Il contributo unificato va posto a carico del Comune di X.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in X nella Camera di consiglio del giorno 13.6.2012.

LA PRESIDENTE

L' ESTENDITRICE

f.to Lorenza PANTOZZI LERJEFORS

f.to Margit FALK EBNER

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2012

(ex art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

LA SEGRETARIA GENERALE

f.to Eva C. Pixner

* * * * *

PER TRADUZIONE FEDELE DAL TESTO IN LINGUA TEDESCA

La Direttrice dell’Avvocatura della Provincia autonoma di X

- avv. X -

X, 30 luglio 2012

RvG\11868\S:\CLIENS\Testi\Prat\10497\60010.DOC